

# Guida pratica

**L**a Guida Pratica rappresenta da sempre per i dirigenti sportivi un supporto per orientarsi tra le leggi, numerose ed in continuo cambiamento, che regolano il settore non profit sportivo. Si evidenzia che la presente guida è aggiornata a Maggio 2012 e che i contenuti esprimono l'opinione degli autori, consulenti ARSEA Srl: l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla Uisp per eventuali errori o inesattezze. Per supportarvi nella gestione quotidiana del sodalizio, sono stati predisposti alcuni fac-simile che l'associazione è chiamata a personalizzare. Alcuni di questi sono stati inseriti nel testo della Guida per renderli di più immediato utilizzo, altri (evidenziati in rosso) potranno essere richiesti direttamente

al vostro Comitato UISP. I contenuti della presente Guida potrebbero subire importanti modifiche: la congiuntura economica potrebbe portare infatti il Governo ad effettuare tagli alle agevolazioni fiscali riconosciute al Terzo settore. Si ricorda infatti che le manovre estive (in particolare la Legge 111/2011, come modificata dalla Legge 148/2011) avevano previsto tagli lineari alle agevolazioni fiscali previste sia per le famiglie che per le organizzazioni senza scopo di lucro. Successivamente il Governo, con la manovra "Salva Italia" (art.18 del Decreto Legge 201/2011), ha sostituito detti tagli prevedendo l'innalzamento, a decorrere dal 1° ottobre 2012, di due punti percentuali dell'aliquota IVA del 10 e del 21%, con ulteriore incremento a partire dal 1° gennaio 2014. Non è detto però che il Governo non ci ripensi.

## INDICE

### CAPITOLO I

#### L'associazione sportiva dilettantistica

1 - L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale .....	p. 77
2 - La costituzione di una associazione .....	p. 77
3 - Gli adempimenti per accedere alle agevolazioni .....	p. 81
4 - Controlli e strumenti di difesa .....	p. 82
5 - Contabilità e bilancio .....	p. 85
6 - Scioglimento dell'associazione .....	p. 86

### CAPITOLO II - Le associazioni sportive e il fisco

1 - La natura fiscale delle attività svolte e la definizione di reddito .....	p. 87
2 - Adempimenti connessi all'attività commerciale .....	p. 88
3 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398 .....	p. 88
4 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) .....	p. 90
5 - Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte .....	p. 90
6 - Bar circolistici .....	p. 91
7 - Vantaggi fiscali per i terzi .....	p. 92

### CAPITOLO III - Rapporti di lavoro

1 - Premesse .....	p. 93
2 - Il c.d. lavoro gratuito .....	p. 93
3 - Le collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali) .....	p. 93
4 - Le indennità di carica .....	p. 97
5 - La sicurezza nei luoghi di lavoro .....	p. 98

### CAPITOLO IV - La legge sulla privacy

1 - Adempimenti .....	p. 99
2 - Misure minime di sicurezza (art. 33 e 36 del Dlgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003) .....	p. 99

### CAPITOLO V - Imposta sugli intrattenimenti, attività spettacolistica e diritto d'autore

1 - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) .....	p. 101
2 - Diritto d'autore e diritti connessi .....	p. 103

### CAPITOLO VI - Tutela sanitaria

1 - Delibera di Consiglio nazionale .....	p. 104
---	--------

Capitolo I

# L'associazione sportiva dilettantistica

## 1 - L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO STATALE

Il nostro ordinamento riconosce l'autonomia di quello sportivo: ciò significa che organizzazioni quali il Coni (*Ente pubblico disciplinato dal Dlgs 242/1999 1999 e dallo Statuto, da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Nazionale CONI adottata il 2 febbraio 2012 ed approvata con D.M. Presidenza del Consiglio del 10 maggio 2012*), le Federazioni Sportive (*Enti di diritto privato a cui sono affidate alcune funzioni pubbliche*), le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva (*Enti di diritto privato*) possono regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse che sotto il profilo della gestione dei sodalizi.

È rimessa, per esempio, all'ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica. Gli atleti e gli istruttori non vengono infatti qualificati come dilettanti o professionisti in ragione del compenso percepito a fronte dell'attività prestata, ma si qualificano professionisti esclusivamente quelli operanti nel "settore professionismo" di una delle Federazioni (*calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato*) che ad oggi ha riconosciuto al proprio interno tale settore. Da ciò consegue la qualificazione come dilettanti di atleti ed istruttori che in realtà "vivono" di tale attività e pur tuttavia percepiscono solo i c.d. rimborsi spese forfettari (*sul punto cap. III*). In secondo luogo questa autonomia si realizza nel potere di riconoscere un determinato soggetto come facente parte l'ordinamento sportivo. L'ordinamento statale (*da ultimo l'articolo 90 della Legge 289/2002*) prescrive infatti i requisiti statuari e gestionali (*sul punto cap.I, par.2*) di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare di agevolazioni fiscali (*sul punto cap.II*), ma sono poi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva a valutarne l'affiliazione, subordinandola eventualmente al recepimento di ulteriori vincoli statuari e gestionali, e a garantire, così, la possibilità di iscrizione nel Registro del CONI. La costituzione e la gestione di una associazione sportiva dilettantistica è pertanto condizionata dai vincoli previsti dalla legislazione di settore e da quelli derivanti dalle norme dell'ordinamento sportivo, ossia dalle norme del CIO, del CONI e dell'Ente cui risulta affiliata.

L'associazione che intenda beneficiare anche dello status di associazione di promozione sociale, dovrà inoltre verificare il rispetto dei vincoli statuari e gestionali previsti dalla Legge 383/2000 e dalla relativa Legge regionale. Analogamente dovrà fare il sodalizio che aspiri a qualificarsi come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*nel qual caso dovrà verificare il*

*possesso dei requisiti di cui all'art.10 del DLgs 460/1997*) o come organizzazione di volontariato (*nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui alla L.266/1991 e della relativa Legge regionale*).

Si evidenzia, infine, che il presupposto principe, per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e per l'accesso ai connessi benefici anche fiscali, risiede nella circostanza che **il sodalizio non abbia scopo di lucro e che, pertanto, non distribuisca, anche indirettamente, proventi o utili**.

La nozione di distribuzione indiretta di utili è definita dall'art.10, comma 6, del DLgs 460/1997, applicabile anche alle associazioni sportive dilettantistiche (*rectius agli enti non commerciali di tipo associativo*), come chiarito dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 124/1998.

La citata norma prevede in particolare che si configuri la distribuzione indiretta di utili quando:

- a) si corrispondono "ai lavoratori dipendenti salari o **stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche**", disposizione che ha trovato applicazione anche con riferimento alla quantificazione dei compensi sportivi (es: un III livello, ossia un istruttore con patentino UISP o con diploma ISEF che opera in autonomia ma senza responsabilità di coordinamento degli altri istruttori percepisce una retribuzione totale quantificata in € 1.390: un compenso sportivo mensile superiore ad € 1.668 potrebbe pertanto essere qualificato come distribuzione indiretta di utili);
- b) si corrispondono "ai componenti gli organi amministrativi e di controllo **emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto (...)** per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni" (ossia quando si riconoscono compensi ai dirigenti associativi di importi quantificati in misura variabile a seconda del patrimonio netto del sodalizio) così come nel caso in cui
- c) si praticano **sconti** sui corrispettivi richiesti a "soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate".

## 2 - LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

### 2.1 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (es: irrilevanza fiscale dei corrispettivi versati dai propri soci per partecipare al corso di nuoto) sono chiamate a registrare il proprio atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate. Dette associazioni dovranno inoltre verificare che il proprio statuto sia a norma dell'art.90 della Legge 289/2002 (per

potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica) e dell'art.148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

**Qui di seguito una possibile traccia di atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica che l'associazione potrà personalizzare purché non siano eliminati i vincoli contemplati dalle norme sopra citate.**

# L'associazione sportiva dilettantistica

## ATTO COSTITUTIVO

In \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n°, si sono riuniti il \_\_\_\_\_ per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone: (inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza)

.....

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. \_\_\_\_\_ il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. \_\_\_\_\_. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "\_\_\_\_\_ associazione sportiva dilettantistica", in breve "\_\_\_\_\_ a.s.d." con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. \_\_\_\_\_ PRESIDENTE che firma per accettazione \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ CONSIGLIERE che firma per accettazione \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ CONSIGLIERE che firma per accettazione \_\_\_\_\_

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi a \_\_\_\_\_ in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione al \_\_\_\_\_, adottando (eventuale) la relativa tessera quale tessera sociale.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi a \_\_\_\_\_ ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti (eventuale) ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

ALLEGATO A)

## STATUTO

### TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

#### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, un'associazione che assume la denominazione "\_\_\_\_\_ associazione sportiva dilettantistica", in breve "\_\_\_\_\_ a.s.d.".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

#### Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

#### Articolo 3

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

## TITOLO III - SOCI

### Articolo 4

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

### Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

### Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE

### Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

### Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

### Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

### Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## ESERCIZIO SOCIALE

### Articolo 12

L'esercizio sociale va dal \_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_ di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

## ASSEMBLEE

### Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

### Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

# L'associazione sportiva dilettantistica

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

## Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

## Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
6. deliberare circa l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

## Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## PRESIDENTE

### Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## TITOLO VII - SCIoglimento

### Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

## NORMA FINALE

### Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

## 2.2 IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Chi intende salvaguardare il proprio patrimonio rispetto ad eventuali azioni risarcitorie esercitate nei confronti dell'associazione, potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica della relativa associazione. Detto riconoscimento comporta infatti la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ossia i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Per poter ottenere la personalità giuridica l'associazione dovrà quindi dimostrare di essere titolare di un patrimonio sociale considerato congruo rispetto all'attività promossa. La norma nazionale (DPR 361/2000) non ha quantificato il capitale sociale minimo per poter ottenere la personalità giuridica, ma alcune Regioni hanno provveduto in tal senso stabilendo, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne due, l'Abruzzo richiede 10.000 euro mentre l'Emilia Romagna 25.000 euro).

L'istanza sarà presentata alla Regione, a meno che non si tratti di attività svolta in diverse Regioni nel qual caso dovrà essere presentata alla Prefettura dove ha sede legale il sodalizio.

L'associazione si avvarrà inoltre dell'assistenza di un notaio, essendo necessario in questo caso che lo statuto sia redatto per atto pubblico. Sarà inoltre necessario implementare nello statuto i principi previsti dagli articoli 14 – 27 del codice civile.

## 2.3 LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione: serve per stipulare contratti, presentare richieste di finanziamenti, gestire qualsivoglia adempimento fiscale o

previdenziale. La richiesta di attribuzione del codice fiscale è gratuita e non comporta obblighi dichiarativi.

La domanda viene presentata, utilizzando il Modello AA5/6, personalmente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in duplice esemplare oppure per posta raccomandata, unitamente a fotocopia di un documento di identificazione del rappresentante, in un unico esemplare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Se la domanda viene presentata allo sportello è opportuno portare con sé atto costitutivo e statuto dell'associazione da cui si evince l'identità del legale rappresentante.

Il Modello AA5/6 richiede alcune informazioni particolari quali:

- **Natura giuridica.** Deve essere indicato uno dei codici indicati nella tabella presente nelle istruzioni. Tra questi si evidenziano i codici 12. (*Associazioni non riconosciute e comitati*), 53. (*Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*) e 8. (*Associazioni dotate di personalità giuridica*);

- **Codice attività.** Deve essere indicato il codice attività ATECO 2007 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si segnalano qui di seguito i codici prevalentemente utilizzati:

- **Corsi sportivi e ricreativi:** 85.51.00. Rientrano in questo codice le attività di formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera); centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi; corsi di arti marziali; corsi di giochi di carte (esempio bridge); corsi di yoga;

- **Gestione di impianti:** quali stadi (93.11.10.), piscine (93.11.20), impianti polivalenti (93.11.30).

## 3 – GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

### 3.1 LA REGISTRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'associazione in possesso del codice fiscale può procedere alla registrazione di atto costitutivo e statuto: tale operazione è **necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali**.

Per farlo è necessario:

- recarsi all'Agenzia delle Entrate, sportello informazioni, dove chiedere il modulo di registrazione dello statuto, l'importo dei diritti di segreteria richiesti per la registrazione dell'atto, il codice dell'ufficio dove si registra l'atto;
- recarsi in banca/posta e pagare il Modello F23 così compilato:
  - dati anagrafici dell'associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
  - dati del versamento:
    - campo 6 - UFFICIO O ENTE indicare il codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
    - campo 9 - inserire causale RP (Registrazione atto Privato),
    - campo 11 - nella prima riga indicare 109T e in corrispondenza nel campo 13 - importo € 168,00 (è l'imposta di registro),
    - campo 11 - nella seconda riga indicare il codice tributo dei diritti di segreteria e nel corrispondente campo 13 il relativo importo.
- tornare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:
  - lo statuto (in duplice copia originale, ossia con le firme in originale dei soci fondatori) sul quale apporre le marche da bollo da € 14,62 (1 marca ogni 4 fogli in formato uso bollo, ossia massimo 25 righe per ogni pagina);
  - il modello F23 da cui risulta il pagamento dell'imposta di registro;
  - il modello per la registrazione compilato.

### 3.2 RICONOSCIMENTO DELLE FINALITÀ SPORTIVE E REGISTRO CONI

La possibilità di accedere alle agevolazioni del mondo sportivo è subordinata alla circostanza che l'associazione o società sportiva dilettantistica sia iscritta nel Registro CONI: non è pertanto sufficiente qualificarsi come associazione sportiva senza fini di lucro ed essere affiliati ad un Ente di promozione sportiva.

L'Uisp – in virtù di una convenzione stipulata con il CONI – procede direttamente all'iscrizione delle associazioni aderenti nel Registro CONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed acquisizione delle informazioni relative al sodalizio ed all'impiantistica sportiva utilizzata richieste dal Registro. Finché il Comitato Provinciale Uisp non entra in possesso della documentazione predisposta dall'associazione (*atto costitutivo, statuto, modulo di acquisizione informazioni sul sodalizio debitamente firmato dal presidente, consenso ai fini della privacy*) non sarà possibile per il sodalizio utilizzare le agevolazioni specificatamente riconosciute al mondo sportivo.

**L'iscrizione nel Registro CONI è annuale**, in quanto legata all'affiliazione del sodalizio, e l'associazione dovrà effettuare tante iscrizioni quanti sono gli Enti e le Federazioni cui risulta affiliata. Non tutti gli Enti possono procedere direttamente all'iscrizione dei sodalizi affiliati nel Registro CONI: può pertanto succedere che in relazione ad alcune affiliazioni il sodalizio debba curare questo adempimento in via autonoma attraverso il sito [www.coni.it](http://www.coni.it). Ai fini di una corretta gestione del Registro CONI, le associazioni e società sportive dovranno comunicare tempestivamente alla Uisp ogni **variazione dei dati contenuti nel Registro** (variazione dati legale rappresentante, sede legale o altro dato) fornendo l'adeguata documentazione. Il mancato aggiornamento dei dati del Registro entro 30 giorni dall'avvenuta variazione può portare anche alla delibera di esclusione dal Registro da parte del CONI (in tal senso Delibera CONI 1288/2004).

# L'associazione sportiva dilettantistica

## 3.3 IL MODELLO EAS

Le associazioni devono inviare – per via telematica – il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti: questo adempimento costituisce presupposto per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

Sono esonerate le associazioni sportive ONLUS (ivi incluse le ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione (non devono pertanto percepire corrispettivi specifici dai soci), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 12/2009.

L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione.

**Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata**, ossia possono compilare, oltre all'anagrafica di associazione e legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5 - se l'ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20 - se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo
- quesito 25 - in quale settore l'associazione opera

## 4 – CONTROLLI E STRUMENTI DI DIFESA

### 4.1 PREMESSE: I CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate (con Circolare n.18/2012) ha evidenziato come l'attività di controllo sul comparto degli enti non commerciali, delle ONLUS e degli altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi, solo recentemente pianificata in modo distinto ed organico, stia dando risultati molto positivi, registrando un importante salto di qualità nel 2011. Per poter consolidare questo trend positivo nel corso del 2012 e migliorare qualitativamente i risultati dell'attività di controllo, (l'Agenzia) ribadisce la necessità di adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l'analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, utilizzando anche le informazioni contenute nell'elenco CONI, nell'elenco dei soggetti che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, nell'elenco EAS, ecc...

Appare pertanto essenziale che l'associazione imponi la propria gestione adottando tutti gli strumenti utili a tutelarsi, ivi inclusi quegli strumenti che non sono previsti come obbligatori dalla legge ma che risultano in ogni caso necessari per dimostrare l'effettiva natura associativa del sodalizio: non sono infatti infrequenti casi in cui viene contestata tale natura.

Si ricorda che "gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro (...) svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale (...) con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ." (in tal senso Corte di Cassazione sentenza 28005/2008).

Normalmente gli accertamenti comportano le seguenti verifiche:

- lo statuto è a norma dell'art.90 della Legge 289/2002 ed a norma dell'art.148, ottavo comma, del TUIR?
- l'associazione è iscritta nel Registro CONI ed eventualmente anche in altri registri?
- l'associazione è effettivamente democratica? I soci vengono convocati alle assemblee? Dai verbali è possibile dedurre una loro effettiva partecipazione? I componenti il Consiglio Direttivo risultano eletti dalla base associativa?
- i partecipanti sono soci o semplicemente fruitori di un servizio organizzato secondo logiche commerciali?
- vengono correttamente instaurati i rapporti di lavoro?
- dalla documentazione contabile è possibile evincere la

prevalentemente;

- quesito 26 - l'indicazione delle attività che l'ente svolge. Le medesime associazioni **dovranno trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo** qualora nell'anno solare precedente si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS. Non è richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a

1) denominazione, sede legale e dati del legale rappresentante, in quanto informazioni che devono essere **tempestivamente** comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA);

1) al punto 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

L'omesso invio del Modello EAS comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Il DL 16/2012 ha introdotto però la possibilità di **sanare l'omessa comunicazione** mediante un suo tardivo invio. Ciò deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ed è efficace a condizione che l'associazione effettui, contestualmente, il versamento di una sanzione pari ad euro 258,00, mediante Modello F24 in cui esporre, nella sezione Erario, il codice tributo 8114.

trasparenza gestionale e la circostanza che l'associazione non persegue un fine di lucro?

- nella gestione dell'associazione si ravvede una distribuzione indiretta di utili (sul punto cap. I par.1), anche in ragione di una valutazione complessiva dei parametri (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/2009) che potrebbero invece essere singolarmente rispettati?

L'attività di verifica può essere realizzata anche grazie all'intervento della SIAE, in virtù della convenzione di collaborazione stipulata con l'Agenzia delle Entrate.

### 4.2 IL LIBRO SOCI

Si ricorda che il rapporto associativo è un contratto in cui l'aspirante socio effettua una **proposta** (la domanda di adesione) che deve essere accompagnata dal provvedimento di **accettazione** ad opera dell'organo statutariamente competente (nella maggior parte dei casi è il Consiglio Direttivo ma è necessario verificare quanto previsto nel proprio statuto).

La tenuta del libro soci o elenco soci non è astrattamente obbligatoria ma costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto. Nel caso in cui l'associazione abbia adottato come propria la tessera Uisp (il che presuppone che tutti i propri soci siano anche tesserati Uisp e che detta volontà risulti da apposito verbale), il libro soci potrebbe essere costituito dalla parte superiore della tessera Uisp in cui sono presenti i dati anagrafici degli associati.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad una ASSOCIAZIONE, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione, risulta in ogni caso strumento di tutela principe per le associazioni.

**Qui di seguito una possibile traccia di domanda di ammissione.** La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente

# L'associazione sportiva dilettantistica

a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di

ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale. In presenza delle delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

**DOMANDA DI**     **AMMISSIONE ED ISCRIZIONE**     **RINNOVO ANNO** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ cap. \_\_\_\_  
 in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_

(se domanda per soci minorenni compilare anche la seguente sezione)  
 nella qualità di genitore del/della minore \_\_\_\_\_ (cognome e nome), nato/a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ cap. \_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ tel. fisso \_\_\_\_\_  
 tel. cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE**  
 come socio ordinario dell'Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto.

\_\_\_\_\_, / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FIRMA**  
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO**  
 Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

\_\_\_\_\_, / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FIRMA**  
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE**  
 Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

\_\_\_\_\_, / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FIRMA**  
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

## 4.3 I LIBRI VERBALI

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: assemblea e consiglio direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla maggioranza.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea viene indicata normalmente la prima e la seconda convocazione, affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l'assemblea non sia stata validamente costituita. Appare importante ricordare la necessità che risulti il verbale della prima convocazione affinché l'adunanza in seconda convocazione non sia considerata meramente strumentale ad aggirare il vincolo del numero minimo di soci presenti.

I verbali sono prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o non riconosciute), delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che il "terzo"

viene tutelato direttamente dal socio che ha contratto l'obbligazione. Il diretto interessato potrà, a sua volta, tutelarsi chiedendo ai soci, che abbiano votato per assumere l'obbligazione fonte di responsabilità, di rimborsare quanto anticipato al terzo. Nel caso di inadempimento degli altri soci, l'interessato potrà agire in giudizio invocando quanto risulta nel verbale in cui l'assemblea, o il consiglio direttivo, gli ha conferito mandato per assumere quella determinata obbligazione.

L'associazione è in ogni caso obbligata a conservare la delibera assembleare di approvazione del rendiconto economico - finanziario o bilancio: in assenza di detto verbale è come se non esistesse il bilancio.

Si riporta qui di seguito una possibile traccia di verbale assembleare adatta per le associazioni che optano per un semplice rendiconto per cassa.



**Ulteriori fac-simile di verbali potranno essere richiesti in Comitato.**



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso la sede Sociale espressamente convocata, si e' riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

### 1. ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio al \_\_\_\_\_;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata, che sono presenti n. \_\_\_\_ e regolarmente rappresentati n. \_\_\_\_ soci e così complessivamente n. \_\_\_\_ soci, come risulta dall'allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. \_\_\_\_\_, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. \_\_\_\_\_.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario (Allegato B) relativo all'esercizio chiuso il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Costi dell'esercizio \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Utile (perdita) di esercizio \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Consequentemente l'associazione presenta al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ la seguente situazione finanziaria:

€ \_\_\_\_\_ in cassa;

€ \_\_\_\_\_ depositati sul conto corrente intestato all'associazione.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l'assemblea approva ... ( *All'unanimità/ con la maggioranza di \_\_\_\_\_ voti su \_\_\_\_\_* ) il rendiconto che si allega al presente verbale previa relativa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore ..... previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 5 - CONTABILITÀ E BILANCIO

### 5.1 - REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tra le clausole che l'associazione sportiva dilettantistica deve inserire nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c'è anche l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

L'obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica, e ciò al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Il rendiconto dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a 180 giorni per motivate esigenze.

E' importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali. E' dunque indispensabile che l'associazione sportiva provveda annualmente alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto. E' buona prassi evidenziare nella relazione anche eventuali esposizioni debitorie per mutui o prestiti non ancora rimborsati alla data di chiusura dell'esercizio unitamente ad un elenco dei beni di proprietà dell'associazione.

### 5.2 - PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell'associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell'anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su foglio di lavoro Excel o altro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici in entrata ed in uscita.



#### Facsimile prima nota.

La predisposizione del rendiconto consisterà nell'aggregare le voci di costo/ricavo simili per natura in un medesimo "conto", andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee che sarà il rendiconto dell'associazione. Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

Esistono due principi di rilevazione contabili:

- 1. principio di cassa.** Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall'indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;
- 2. principio di competenza.** I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.



#### Facsimile rendiconto economico e stato patrimoniale

In aggiunta al rendiconto economico finanziario di fine esercizio è sempre opportuno predisporre una relazione sulla gestione dell'associazione, in cui si andranno ad esporre i principali eventi/decisioni che hanno prodotto il risultato economico.

### 5.3 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Se l'associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale, a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi.

Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

### 5.4 - RENDICONTO DEL 5XMILLE

Le associazioni che hanno beneficiato dei contributi del 5xmille sono tenute a predisporre la relativa rendicontazione entro un anno dal momento in cui i fondi vengono corrisposti. L'obbligo sussiste con riferimento ai contributi relativi alle annualità 2006 e successive per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda come "associazioni sportive dilettantistiche" mentre per le organizzazioni che abbiano presentato la domanda ad altro titolo (es: in qualità di organizzazioni iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale) l'onere sussiste con riferimento ai contributi legati all'anno finanziario 2008 e successivi.

Quanti redigono il bilancio secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit", fornite dall'Agenzia per il Terzo Settore, non saranno tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti: nel bilancio risulterà già, in modo chiaro ed inequivocabile, la destinazione della quota del 5xmille percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti. Gli altri potranno utilizzare lo schema consigliato dal Ministero.

Le linee guida e lo schema sono consultabili sul sito del Ministero del Lavoro, nella nuova sezione AREA SOCIALE, ultimamente arricchita con la documentazione della soppressa Agenzia per il Terzo Settore.

Si evidenzia che i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5xmille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

I sodalizi che abbiano percepito come contributo del 5xmille un importo pari o superiore ad € 15.000,00 per il 2008, ed un importo pari o superiore ad € 20.000,00 per le annualità successive, sono tenuti a trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante raccomandata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I, Via Fornovo n.8, 00192 Roma) o mediante posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale, all'indirizzo [dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it). Al messaggio è necessario allegare il rendiconto nella forma consigliata dal Ministero o in altra forma, come quella del bilancio redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia per il Terzo Settore.

# L'associazione sportiva dilettantistica

## 5.5 - CONTABILITÀ SEPARATA

Il Testo Unico delle imposte sui redditi impone alle associazioni (o meglio agli enti non commerciali) di tenere una contabilità separata degli introiti di natura commerciale rispetto agli introiti di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (*commerciale ed istituzionale*), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all'imputazione dei costi relativi all'attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all'attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all'attività istituzionale.

Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi "promiscui", cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, l'affitto, le utenze (*acqua, luce, gas, telefono, ecc.*) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l'una che per l'altra attività.

Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, i criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che esamineremo nei successivi capitoli.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi promiscui, ai fini contabili, tra i costi dell'attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate. Non risulta invece problematica la distinzione delle entrate.

## 5.6 - VINCOLI NELLA GESTIONE ECONOMICA

Per l'associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e

trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ossia se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

## 5.7 - QUALE DOCUMENTAZIONE CONTABILE È CORRETTA?

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/5/98): questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A.

Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997 (si ipotizza in questo caso specifico che l'associazione sia in regime contabile forfetario della legge 398/91).

Per i ricavi istituzionali è necessario rilasciare ricevute recanti le seguenti informazioni:

- i dati dell'associazione, ivi incluso il relativo codice fiscale;
- nome e cognome del socio (al fine di verificare e provare che lo stesso è socio dell'associazione e conseguentemente che l'introito risulta non soggetto ad imposte) ovvero nome e cognome di chi sia tesserato al medesimo Ente locale o nazionale cui l'associazione risulta affiliata con indicazione del numero di tessera (es: n° tessera Uisp);
- l'importo;
- la causale (es: quota di adesione, quota corso di tennis);
- l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo da € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale. Non deve essere apposta la marca da bollo sulle ricevute emesse per la riscossione della quota associativa, esenti dal tributo.

## 6 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e statuto ovvero perché è venuto meno lo scopo che ne ha determinato la costituzione o perché è diventato impossibile raggiungere detto scopo. Nel caso in cui l'associazione sia dotata di personalità giuridica, il D.P.R. 10.02.2000, n.361, all'art.6, prevede che "La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale".

L'assemblea delibera lo scioglimento del sodalizio e contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori che sostituiscono gli amministratori negli adempimenti gestionali previsti in fase di liquidazione. Ai fini della validità della delibera assembleare è necessario verificare il quorum - costitutivo e deliberativo - previsto in statuto. Qualora l'associazione sia dotata di personalità giuridica è in ogni caso necessario che il provvedimento sia adottato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella fase di liquidazione si provvede al ripianamento di tutte le passività, di regola mediante la cessione dei beni residuanti nel patrimonio dell'ente.

I liquidatori provvedono quindi a convocare l'assemblea per l'individuazione del soggetto cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo qualora ciò non fosse stato già previsto in sede di delibera di scioglimento del sodalizio. Il soggetto beneficiario può essere già definito dallo statuto o la sua individuazione può essere condizionata dalla normativa di settore.

Il patrimonio di associazioni e società sportive dilettantistiche dovrà essere devoluto in ogni caso a fini sportivi (ex art.90 Legge 289/2002), previa acquisizione del parere dell'Agenzia per il Terzo Settore, adempimento questo previsto come prerequisite per accedere alle agevolazioni fiscali (ex art.148, 8 comma del TUIR).

Detta Agenzia è stata di recente soppressa (in virtù del Decreto Legge 16/2012) e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il parere di devoluzione deve quindi essere inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, Via Fornovo, 8, 00192 Roma - E-mail: segreteria tecnicadir@lavoro.gov.it. La richiesta di parere dovrà essere inviata secondo le procedure descritte nel sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), Area Sociale, Agenzia Terzo Settore, Documenti, dove è possibile anche scaricare il fac-simile di istanza di parere.

## Capitolo II

# Le associazioni sportive e il fisco

### 1 - LA NATURA FISCALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E LA DEFINIZIONE DI REDDITO

#### 1.1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti descritti nel capitolo I e quindi qualificabili anche come enti non commerciali di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

La prima agevolazione consiste nel non assoggettare a tassazione le quote di adesione dei soci (c.d. **introiti di natura istituzionale**) così come ogni forma di erogazione liberale proveniente da un soggetto pubblico o privato, la seconda consiste invece nella possibilità di non tassare i corrispettivi specifici percepiti dai propri soci per fruire di servizi inerenti le finalità istituzionali del sodalizio (c.d. **introiti decommercializzati**).

#### 1.2 ATTIVITÀ COMMERCIALE

Si qualifica come **"attività commerciale"** l'attività rilevante ai fini fiscali e, pertanto, soggetta a tassazione. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- la cessione - nei confronti di soci e non soci - di **beni nuovi** (es: vendita di abbigliamento sportivo all'interno dell'associazione);
- la gestione di spacci e di mense (**ristorazione**), anche se rivolti ai soli soci;
- l'**organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati**;
- le **prestazioni di servizi a terzi**, tra le quali le prestazioni di **pubblicità e sponsorizzazione**;
- l'organizzazione di **viaggi e soggiorni turistici** (agevolate, a determinate condizioni, ai fini delle imposte dirette);
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci.

Inoltre rientrano nel reddito d'impresa di una associazione anche tutte le prestazioni previste dallo statuto sociale ma rivolte a non soci, e le prestazioni non previste dallo statuto a chiunque rivolte, anche ai soci.

#### 1.3 REDDITO ENTI NON COMMERCIALI

Il reddito degli enti non commerciali e quindi anche delle associazioni sportive dilettantistiche si compone delle seguenti voci:

- 1) REDDITI FONDARI** (reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali);
- 2) REDDITI DI CAPITALE** (reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, come gli interessi su c/c bancario);
- 3) REDDITI DI IMPRESA** (reddito imponibile derivante dall'attività commerciale, come descritto nel paragrafo precedente);
- 4) REDDITI DIVERSI** (tra cui rientrano gli introiti commerciali di natura occasionale).

In presenza di tali redditi, l'Associazione è obbligata all'adozione di un idoneo regime fiscale e all'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali da questo previsto: nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio gli adempimenti e le scadenze previste dal regime fiscale forfettario previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche).

Di seguito una tabella sintetica relativa gli introiti agevolati ai fini IVA (art.4 del DPR 633/1972) e/o ai fini IRES (art.148 Testo Unico delle imposte sui redditi):

INTROITI PERCEPITI	Assoggettabilità	
	IVA	IRES
<b>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE</b>	NO	NO (art.148 TUIR comma 1)
<b>I CONTRIBUTI EROGATI DA PRIVATI</b> (es: persone fisiche, Fondazioni, aziende) a titolo di puro sostegno all'associazione (erogazioni liberali)	NO	NO
A) I <b>CONTRIBUTI</b> erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale	NO
B) I <b>CONTRIBUTI</b> erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce anche introiti di natura commerciale	NO
<b>CORRISPETTIVI SPECIFICI</b> versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione.	NO	NO (art.148 TUIR comma 3)
<b>I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI</b> corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. * L'introito potrebbe essere non soggetto a iva nel caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972 (es: attività educative o socio-sanitarie.)	SI*	NO (art.148 TUIR comma 3 lett. b)
<b>INTROITI</b> riscossi a seguito di <b>RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI</b> effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc	Per le associazioni in regime L.398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68	SI
	Per le altre associazioni (sono esenti anche da ogni altro tributo.)	NO (art.148 TUIR com. 3 lett. a)
La <b>VENDITA</b> anche a terzi di <b>PUBBLICAZIONI</b> prevalentemente distribuite tra gli associati	NO	NO (art.148 TUIR comma 3)
L' <b>ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI</b> per i propri soci	SI	NO (art.148 TUIR comma 6)
La <b>SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE</b> effettuata ai propri soci, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 6	NO	NO (art.148 TUIR comma 5)

## 2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

### 2.1 - RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Per lo svolgimento della sola attività istituzionale è sufficiente la richiesta del Codice fiscale da parte dell'Associazione; mentre se si svolge abitualmente anche attività commerciale è necessario richiedere anche la Partita IVA. Si consiglia di richiederla successivamente all'acquisizione del Codice fiscale in modo tale da poter utilizzare codici identificativi distinti per le due attività: il codice fiscale nei documenti inerenti l'attività istituzionale, la partita IVA per i documenti inerenti invece l'attività commerciale.

La domanda si presenta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato utilizzando il Modello AA7/10. E' consigliabile verificare se il codice attività richiesto (codice ATECO vd. Cap.1 par. 2,3) sia abbinato ad uno studio di settore, che dovrà poi essere compilato congiuntamente alle dichiarazioni dei redditi.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile prescelto. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

Regime contabile	Volume attività commerciale
Legge 398/91	Fino ad € 250.000,00
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio: - fino a € 15.493,71 coeff. di redditività 15% - da € 15.493,71 a € 309.874,14 coeff. di redditività 25%
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio: Fino ad € 400.000,00
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73	

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'Associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrerà - *ex lege* - in un diverso regime.

In caso di omessa iscrizione è prevista - ex Legge 630/1981 - l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 154,94. La sanzione viene ridotta ad € 30,99 quando l'adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

### 2.2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TITOLARITÀ DELLA PARTITA IVA.

#### 2.2.1 F24 Versamenti imposte e contributi.

I versamenti fiscali e previdenziali vanno effettuati tramite modello F24 da presentare esclusivamente per via telematica per le associazioni titolari di partita IVA e con possibilità di presentarlo anche in forma cartacea presso banche/poste per le associazioni sportive titolari del solo codice fiscale.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi può essere effettuato direttamente dagli utenti accreditati o tramite gli intermediari abilitati.

#### 2.2.2 Iscrizione REA.

Le associazioni dotate di partita IVA sono tenute all'**iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)**, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato (Circolare n.3407/C, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009). Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio.

L'iscrizione al REA comporta, dal 2011, il versamento di diritti camerali da effettuare presso la Camera di Commercio territorialmente competente. In via transitoria il diritto annuale è quantificato in € 30,00, salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

#### 2.2.3 Elenco Clienti/Fornitori (ex Spesometro).

A decorrere dall'anno solare 2012 (ex art.21 del DL 78/2010) viene reintrodotta l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica dell'elenco clienti/fornitori.

L'obbligo riguarda esclusivamente le transazioni che si riferiscono alle attività commerciali dell'associazione, e la scadenza di presentazione è fissata al 30 Aprile di ogni anno.

Viene inoltre previsto che le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione debbano essere comunicate solo se di importo superiore ad euro 3.600, iva inclusa.

#### 2.2.4 Black List.

Con Decreto 30/03/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti titolari di partita IVA, di comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di operatori che risiedono in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata (*es: Repubblica di San Marino*), così come indicati nei Decreti del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e del 21/11/2001.

L'adempimento ha cadenza mensile per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro e per quanti optino per l'invio mensile, trimestrale in caso contrario.

Nella comunicazione saranno indicati i dati identificativi di ogni fornitore/cliente unitamente alla descrizione delle operazioni attive e passive intrattenute.

## 3 - LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/1991 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito nel corso dell'esercizio precedente proventi da attività commerciale di importo superiore a € 250.000,00 e le associazioni che intraprendono per la prima volta l'esercizio di attività commerciale che ipotizzano un reddito da attività commerciale non superiore al medesimo importo.

L'opzione deve essere comunicata all'ufficio SIAE territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enc presentato. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

 **Facsimile comunicazione opzione regime regime 398**

## 3.1 - DISCIPLINA DELL'IVA.

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art.74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 1/2 (50%) dell'IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (es: biglietti, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);
- 9/10 (90%) dell'IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni (la sponsorizzazione è la prestazione di natura pubblicitaria grazie alla quale l'immagine dello sponsor viene veicolata attraverso un evento organizzato/promosso dal soggetto sponsorizzato. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l'inserimento del logo dello sponsor nelle maglie che gli atleti utilizzano durante le manifestazioni sportive o nelle locandine della manifestazione sportiva);
- 2/3 (66,67%) dell'IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD.TRIB.	DESCRIZIONE IVA
6031	IVA 1° TRIMESTRE
6032	IVA 2° TRIMESTRE
6033	IVA 3° TRIMESTRE
6034	IVA 4° TRIMESTRE

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità		Incidenza su volume 398/91
	IVA	IRES	
1) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi	SI	NO	SI
2) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali	SI	NO	SI
3) proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi l'anno di raccolta fondi e/o di manifestazioni sportive (per associazioni sportive in regime ex legge 398/91) fino a € 51.645,69	SI	NO	NO

I proventi derivanti dai punti 1 e 2, pur non concorrendo alla formazione della base imponibile, concorrono alla definizione del volume d'affari per l'accesso o meno al regime agevolato IVA 398; per esplicita previsione invece il punto 3 viene escluso anche dalla determinazione del volume d'affari.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRES da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD. TRIB.	DESCRIZIONE IRES
2001	IRES 1° ACCONTO
2002	IRES 2° ACCONTO
2003	IRES SALDO

## 3.3 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Nel caso in cui l'Associazione abbia dimenticato di versare le imposte, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs n.472 del 18/12/1997) pagando, unitamente agli interessi maturati (2,5% a partire dal 01/01/2012), una sanzione commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento:

- entro 15 gg. la sanzione è pari ad 1/15 del 30% dell'imposta per ogni giorno di ritardo, ossia il 2% al giorno;
- dal 16° gg al 30° gg. la sanzione è pari al 3% dell'imposta;
- oltre il 30° gg. la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta.

## 3.4 - SEMPLIFICAZIONI CONTABILI.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scrit-

ture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992). Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare così come copia delle dichiarazioni fiscali e devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato.

E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. La norma prevede l'esonero dall'invio della dichiarazione IVA annuale e della comunicazione IVA, e si è inoltre esonerati dal versamento dell'acconto annuale.

## 3.2 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES).

L'imponibile IRES è costituito dal reddito d'impresa (composto dal 3% dell'ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell'IVA, dalle plusvalenze patrimoniali e dai corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive), oltre che da eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi (vedi Par. 1.3 del presente Capitolo).

Sono esclusi dal reddito d'impresa i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una nuova società il suo primo contratto professionistico. Si precisa che tali proventi godono anche dell'esenzione IVA.

Si ricordano qui di seguito gli introiti di natura commerciale che non concorrono alla formazione della base imponibile.

Le associazioni decadono dalla possibilità di utilizzare il regime di cui alla Legge 398/91 nei seguenti casi:

## 3.5 - IL REGISTRO IVA MINORI.

Le associazioni devono inoltre compilare il "Registro IVA MINORI" istituito dal DM 11/02/1997. In tale registro, impostato per colonne sulla base delle aliquote IVA e non soggetto a vidimazione, devono essere annotati cumulativamente, entro il giorno 15, tutti i proventi commerciali percepiti nel mese precedente. E' necessario indicare in una distinta colonna i redditi che non concorrono alla definizione della base imponibile e quelli che non concorrono alla definizione del volume d'affari (vd. Par. 3.2 del presente Capitolo).

## 3.6 - DECADENZA DEI PRESUPPOSTI.

Le associazioni decadono dalla possibilità di utilizzare il regime di cui alla Legge 398/91 nei seguenti casi:

1. nel caso in cui si superi il plafond di € 250.000,00 nel corso dell'esercizio: la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a tale superamento. Ciò può determinare l'applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini IVA, sia ai fini delle Imposte Dirette;

# Le associazioni sportive e il fisco

- nel caso in cui l'associazione effettui per cassa movimentazione economiche (sia in entrata che in uscita) di importo superiore a € 516,46. In questo caso l'art. 25, c. 5 della Legge 133/1999 prevede infatti la decadenza dal regime

forfetario previsto dalla legge 398/91 e l'assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del DLgs 471/1997).

## 4 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Anche le associazioni sono soggette all'IRAP (ex DLgs 446/97) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfetarie (di cui al prossimo paragrafo 4.3), l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art.19, comma 1 DLgs 446/1997).

### 4.1 - BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni che svolgono **esclusivamente attività istituzionale**, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci:

- ▷ le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati;
- ▷ i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le associazioni **che svolgono anche attività commerciale** in regime forfetario, determinano la base imponibile IRAP come segue:

- per la parte **istituzionale** come sopra descritta;
- per la parte **commerciale** sommando le seguenti voci:
  - ▷ l'imponibile determinato sul reddito d'impresa (3% del volumi d'affari per le associazioni in regime ex legge 398/1991);
  - ▷ i costi per il personale dipendente e assimilato;
  - ▷ gli interessi passivi di competenza;

Si segnala che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi. Non concorrono altresì alla definizione della base imponibile le spese relative agli apprendisti e ai disabili.

### 4.2 - ALIQUOTE APPLICABILI, SCADENZE, ACCONTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 3,9% ma le Regioni possono variarla fino ad un punto

percentuale.

Le scadenze per la dichiarazione IRAP e per il versamento di saldi e acconti coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRAP da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

TRIB.	DESCRIZIONE IRAP
3800	IRAP SALDO
3812	IRAP 1° ACCONTO
3813	IRAP 2° ACCONTO
1993	IRAP - INTERESSI RAVV. OPEROSO

### 4.3 - DETRAZIONI E CUNEO FISCALE

L'ordinamento prevede che le associazioni possano portare in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
- € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
- € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91.

Ne consegue che un'associazione che abbia base imponibile inferiore a Euro 7.350,00 non sarà tenuta al versamento di alcuna imposta perché l'applicazione delle deduzioni forfetarie porterà a zero la base imponibile.

Per quanto riguarda invece l'applicabilità delle deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. **Cuneo Fiscale**) è necessario evidenziare che le stesse si applicano esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente riconducibili all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (Agenzia delle Entrate Risoluzione 203/2008).

## 5 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

### 5.1 - LE DICHIARAZIONI.

Le associazioni con partita IVA:

- presentano sempre la dichiarazione dei redditi (Unico Enc), ancorché non abbiano emesso fatture nell'esercizio;
- presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano emesso fatture o abbiano erogato compensi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, prestatori d'opera occasionali;

Le associazioni con solo codice fiscale:

- presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni commerciali occasionali (es: incasso da videogiochi, ricarica su vendita schede telefoniche, prestazioni realizzate in via occasionale, ecc...), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie;
- presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, prestazioni occasionali), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive).

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato in presenza di

collaboratori retribuiti, ivi inclusi i percettori compensi sportivi che non abbiano superato la soglia di esenzione dei 7.500,00 euro ed i professionisti esentati da ritenuta.

### 5.2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale: ne consegue che le Associazioni e Società sportive che hanno l'esercizio solare invieranno la dichiarazione entro il 30 settembre, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio dell'anno successivo).

Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta è fissato al 31 luglio di ogni anno per tutti i contribuenti, prescindendo dall'esercizio sociale dell'associazione.

### 5.3 - VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte si versano con Mod. F24 telematico per le associazioni titolari di P.IVA.

Le scadenze per il versamento delle imposte sono:

	SALDO ANNO PREDENTE / 1°ACCONTO ANNO IN CORSO	2° ACCONTO ANNO IN CORSO
IRES	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti
IRAP	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti

La rata di acconto può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento degli acconti è dovuto se il loro importo complessivo è superiore ad euro 20,66.

I versamenti degli acconti IRES e IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103, in tal caso si verserà l'acconto in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il

secondo acconto. La percentuale degli acconti è fissata nella misura del 100 per cento dell'imposta complessiva dell'anno precedente. Nel caso di versamento in 2 acconti, il 40% dell'acconto complessivamente dovuto per l'anno è versato alla scadenza della prima rata e il residuo 60% dell'importo alla scadenza della seconda.

## 6 - BAR CIRCOLISTICI

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti "bar circolistici" la cui peculiarità risiede nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

L'attività di somministrazione e bevande, normalmente considerata di natura commerciale, è considerata non soggetta a tassazione sia diretta che indiretta qualora sia realizzata da associazioni affiliate ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (quale si configura la UISP), e purché l'attività si configuri come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali del sodalizio.

### 6.1 - ASPETTI FISCALI

Le associazioni affiliate all'UISP, che richiedano al Comitato UISP il certificato denominato "cedola alcolici", non pagano pertanto le imposte dirette (ex art.148, comma 5°, del TUIR) né applicano l'IVA (ex art.4, 6, del DPR 633/1972) sui corrispettivi specifici derivanti da questa attività, alle seguenti condizioni:

- che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale e ne sia complementare;
- che sia gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- che la somministrazione sia riservata ai soli soci.

### 6.2 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

L'associazione interessata è tenuta a presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in cui il legale rappresentante dichiara:

- a) l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce (ossia la UISP);
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all'interno della struttura adibita a sede dell'associazione e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna, che, tra l'altro, è esentata dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità (ex art.17 DLgs 507/1993), deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi;
- e) di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l'attività, l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e

una relazione tecnica degli stessi redatta da un tecnico competente. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 - Regolamento di esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n.283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

- f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
- g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall'attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l'associazione è legittimata a svolgere l'attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine, l'eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione alla UISP con la relativa cedola alcolici.

### 6.3 - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.

Le associazioni possono anche decidere di svolgere attività di ristorazione ma si tratterà sempre e comunque di attività commerciale, soggetta pertanto all'ordinaria tassazione, anche se svolta nei confronti dei propri associati. Si ricorda che l'attività di ristorazione comporta - a differenza dell'attività di bar - il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti. Esemplicando il concetto, si può affermare che riscaldare un prodotto precotto non si configura come ristorazione ma come somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione.



# Le associazioni sportive e il fisco

## 7 - VANTAGGI FISCALI PER TERZI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono garantire i seguenti vantaggi fiscali ai terzi:

- 1) detrazione dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività sportive da parte degli associati di età compresa tra i 5 ai 18 anni;
- 2) detrazioni/deduzioni fiscali per i propri donatori.

### 7.1. - DETRAZIONI PER MINORI

Sono detraibili - nella misura del 19% e per un importo in ogni caso non superiore a € 210,00, i costi sostenuti per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi (ex art.15, comma 1°, lettera i-quinquies del TUIR). Il beneficio fiscale ammonta pertanto ad € 40,00.

Per poter beneficiare di tale agevolazione il pagamento deve risultare da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata

dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



**Facsimile ricevuta per detrazione dei costi relativi ad attività sportive**

### 7.2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI.

Si riportano qui di seguito le agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) che le associazioni sportive possono garantire ai propri donatori. Si evidenzia che le organizzazioni sportive, non iscritte anche ad altri albi/registri, possono garantire dette agevolazioni solo alle aziende (*rectius* ai soggetti IRES)

Tipologia di organizzazione a cui si effettua la donazione	Donatore	Il donatore può ...	Riferimento normativo
<b>Società e Associazione sportiva dilettantistica</b> riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	Qualificare il corrispettivo in denaro o in natura, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, come <u>spesa deducibile di pubblicità</u> , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario,	Art.90 L. 289/2002
A.S.D. iscritta nel Registro delle <b>Associazioni di promozione sociale</b>		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.	Art.100 comma 2 lett l) del TUIR
A.S.D. iscritta <b>nell'anagrafe delle ONLUS</b>		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett h) del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro <b>nazionale</b> delle associazioni di <b>promozione sociale</b> o iscritta nell' <b>anagrafe delle ONLUS</b>	Persone fisiche e soggetti IRES (enti, aziende, associazioni)	Dedurre la donazione per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui purché l'associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale	Art.14 DL n.35/2005 (c.d. <i>Legge più dai meno versi</i> )
<b>Società e Associazione sportiva dilettantistica</b> riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Persone fisiche	Detrarre il 19% dell'erogazione liberale per un importo complessivo non superiore a € 1.500.	Art.15 lett.i ter del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro delle <b>Associazioni di Promozione Sociale</b>		Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	
A.S.D. iscritta <b>nell'anagrafe delle ONLUS</b>		Detrarre il 19% della donazione per un importo complessivo non superiore a € 2.065,83	Art.15 lett.i quater del TUIR
		Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	
		Detrarre il 19% per un importo complessivo non superiore a € 2.065,83	art.15 lett.i bis del TUIR

Capitolo III

# Rapporti di lavoro

## 1 - PREMESSE

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato.

In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle collaborazioni endoassociative sportive (*compensi sportivi e collaborazioni amministrativo - gestionali*) e delle

indennità di carica. Le associazioni ricorrono spesso anche a collaborazioni di natura autonoma (*rese da titolari di partita iva, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali e prestazioni di natura occasionale accessoria*). Si tratta in questi casi di rapporti interessati dalla riforma Fornero: ne consegue la necessità di valutare se e come ricorrere a queste tipologie di collaborazioni alla luce delle novità ivi previste ma non ancora entrate in vigore.

## 2 - IL C.D. LAVORO GRATUITO

All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che alcuni soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario. Al fine di evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, si ritiene opportuno che l'interessato dichiari di voler collaborare volontariamente e gratuitamente all'attività associativa.

Tale pattuizione formale di per sé non tutela l'associazione da eventuali pretese retributive del socio: ne consegue che solo dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto – intendendo modalità, quantità del lavoro, condizioni

economico/sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse – si potrà desumere se sussiste un interesse a realizzare la prestazione a titolo gratuito.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...). Nella richiesta di rimborso è opportuno indicare con chiarezza la causale della richiesta di rimborso (*es: trasferta per partecipazione al Torneo Pluto*) al fine di dimostrare l'inerenza del costo sostenuto.

### INFORMAZIONI SOCIO:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Data	Descrizione	Indennità KM (Euro ....a Km)	Autostrada	Treno	Aereo	Autobus	Vitto	Taxi	Varie	Indennità di Trasferta	Totale
											-
											-
											-
											-
										Subtotale	-
										Anticipi	

APPROVATO: \_\_\_\_\_

NOTE: n. documenti allegati

## 3 - LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)

### 3.1. PREMESSE

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa. Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti,

ma è rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all'erogazione dei c.d. compensi sportivi.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno previsto accanto al settore dilettantistico quello professionistico sono quella del calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato. Possono erogare compensi sportivi solo le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e gli

# Rapporti di lavoro

Enti/Federazioni direttamente riconosciuti dal CONI.

Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe. La disposizione che li definisce è l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono redditi diversi, se **non conseguiti nell'esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente**, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non finalizzata all'agonismo, ma **è necessario che l'introito percepito non sia riconducibile ad una attività professionale né derivi, nei fatti, da un rapporto di lavoro subordinato**.

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi (art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche). Nel caso in cui la collaborazione sia instaurata con Enti/Federazioni, si ritiene invece necessario acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di detta attività, in luogo della mera comunicazione, in quanto la norma citata fa espresso riferimento alle sole collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche, i percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.

Permangono dubbi in merito alla disciplina ENPALS, Istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo. Il Decreto 15 marzo 2005 ha introdotto infatti tra i soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi". Successivamente l'Istituto (Circolare Enpals n.7 del 30/3/2006) ha chiarito che l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori ed ha altresì sottolineato (Circolare n.13 del 7.8.2006) che i compensi sportivi non si possano qualificare come redditi diversi, e conseguentemente siano da assoggettare a contribuzione Enpals, nel caso in cui l'importo percepito sia tale da non potersi qualificare più come marginale (si configurerebbe questa circostanza, secondo l'Istituto, nel caso di compensi di importo complessivamente superiore a 4.500 euro). In buona sostanza secondo l'ENPALS l'istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l'anno deve versare i contributi previdenziali.

La questione non è stata ancora chiarita. Di fronte alla posizione dell'ENPALS c'è infatti quella del mondo sportivo che sottolinea come la nozione di reddito diverso - che comporta l'esonero dall'obbligo di versare contributi previdenziali - è rimessa al legislatore. Poiché il legislatore qualifica tali gli emolumenti anche di importo superiore ai 7.500 euro, assoggettandoli solo ad un diverso regime

fiscale, tutti gli emolumenti di questa natura dovrebbero considerarsi esenti da contribuzione ENPALS.

## 3.2. LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia "ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e - a seguito della approvazione della Legge 14/2009 - anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, sia l'INPS che l'INAIL hanno affermato l'inesistenza dell'obbligo contributivo mentre l'ENPALS non ha - ad oggi - vantato pretese con riferimento a questa tipologia di collaboratori.

Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne gli adempimenti connessi - nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato. Ciò significa che l'instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata per via telematica al Centro per l'impiego (in tal senso Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007).

## 3.3. LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Il regime agevolato di tali compensi, da ultimo disciplinato dall'art.37 della L.21.11.2000, prevede che - "le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto", non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 7.500.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge l'addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28 e a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

## 3.4. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere un'apposita lettera di incarico. Qui di seguito una possibile traccia.

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DI NATURA ENDOASSOCIATIVA TRA

\_\_\_\_\_ associazione sportiva dilettantistica, avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, affiliata a \_\_\_\_\_ ed iscritta nel registro CONI n° \_\_\_\_\_, di seguito per brevità associazione

**E**

\_\_\_\_\_ nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, tesserato \_\_\_\_\_, di seguito per brevità sportivo dilettante;

### PREMESSO CHE

- 1) l'associazione promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del \_\_\_\_\_ e per l'organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri soci e tesserati;
- 2) lo sportivo dilettante ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione svolgendo l'attività di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;
- 3) lo sportivo dilettante ha dichiarato
  - di non svolgere professionalmente tale attività;
  - di non avere una posizione Enpals aperta in relazione all'attività di istruttore;
  - di non essere un dipendente pubblico oppure
  - di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all'Amministrazione di appartenenza l'inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l'erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell'orario di lavoro ;
- 4) il Consiglio Direttivo, con provvedimento del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso. Tali emolumenti sono disciplinati dall'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR;

### LE PARTI CONVENGONO CHE

1. **Premesse.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. **Natura del rapporto.** Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione dei rapporti associativi tra le parti, della tipologia di prestazione, delle modalità di esecuzione e dell'esplicita volontà espressa dalle stesse, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non prevede il versamento di contributi previdenziali;
3. **Organizzazione dell'attività.** Le modalità di organizzazione delle attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione attraverso la predisposizione di un calendario di attività concordato con i soci/tesserati che si rendono disponibili a realizzarle. Lo sportivo dilettante, al fine di garantire l'organizzazione dell'attività sportiva, si impegna a comunicare ad altro socio/tesserato collaboratore, o direttamente all'associazione, la propria eventuale assenza al fine di garantire la sua sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giorni prima la volontà di non collaborare più alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
4. **Compenso sportivo.** Il rimborso spese forfettario viene erogato entro il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ del mese successivo in base al calendario presenze attivato dall'associazione e viene pattuito in € \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00) lorde l'ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfettari adottata dall'associazione. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita dall'art.69 del TUIR e dall'art.25 della Legge 133/1999, così come da ultimo modificata dall'art.90 della Legge 289/2002. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di reddito, l'istruttore sarà tenuto a rilasciare - all'atto della percezione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia;
5. **Durata.** Il presente accordo è valido dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, l'associazione può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in relazione all'impegno fino ad allora profuso;
6. **Diritto dell'immagine.** Lo sportivo dilettante esprime il proprio consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte dell'associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dall'associazione medesima. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla associazione;
7. **Tutela della privacy.** Lo sportivo dilettante viene incaricato al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del trattamento dei dati personali. Lo sportivo dilettante presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_ associazione sportiva dilettantistica

lo sportivo dilettante

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Rapporti di lavoro

Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 7.500 euro annui.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale).

Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti

dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale. L'anno successivo il sodalizio provvederà ad emettere il **certificato dei compensi erogati** nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.

## CERTIFICAZIONE COMPENSI SPORTIVI EX DPR 917/86 ART 67, COMMA 1, LETT. M) SOSTITUTO DI IMPOSTA

Denominazione

Sede

CODICE FISCALE

Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie

### SI ATTESTA E CERTIFICA CHE

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo residenza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

ha percepito dall'associazione \_\_\_\_\_, nel corso dell'anno \_\_\_\_\_, le seguenti somme totali, meglio specificate in calce, erogate ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. m) e dell'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986, così come modificati dall'art. 90, L. 289/2002, con indicazione di eventuali ritenute a titolo d'imposta o d'acconto IRPEF operate nella misura del 23 %, oltre all'addizionale regionale IRPEF, e versate nei termini di legge

Numero ricevuta	Data pagamento	Compenso lordo	Non imponibile	Imponibile	Ritenuta Irpef	Addizionale regionale Irpef	Netto pagato

Quanto sopra si comunica ai fini del conguaglio della ritenuta IRPEF previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 600, pertanto la S.V. è pregata di consegnare una copia del presente al proprio datore di lavoro oppure di contabilizzare i suddetti importi nei modelli della dichiarazione fiscale.

Luogo e data

Firma del Legale rappresentante

## 3.5. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCEPTORE

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€ 1,81) quando l'importo è superiore ad € 77,47 in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 7.500. Al fine di ottenere invece un rimborso per

le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€ 1,81).

Spett.le Associazione sportiva dilettantistica \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

Nota di compenso per prestazioni sportive dilettantistiche ex art.37 Legge 342/2000.

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ per l'incarico di \_\_\_\_\_, espletato dal  
\_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_ nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dall'associazione, riceverà un rimborso forfettario di € \_\_\_\_\_.

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ in riferimento al compenso da ricevere e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale).

### CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA

(barrare una sola casella)

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, non comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20\_\_ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20\_\_ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per l'importo di Euro \_\_\_\_\_

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20\_\_ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per il suo intero importo.

e conseguentemente il rimborso spese sarà così erogato:

Compenso lordo (A) Euro .....

Sull'importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2, del DPR n.917/1986;

Compenso lordo Euro .....

Sull'importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute:

- Ritenuta Irpef (23%) Euro .....

- Addizionale Reg.Ie di compartecipazione Euro .....

Totale (B) Euro .....

Importo netto corrisposto (A+B) Euro .....

Data e luogo

Firma per ricevuta.

N.B. Marca da bollo € 1,81 per importi superiori ad € 77,46. In caso di pagamento di importo superiore a € 516,45 il versamento deve avvenire mediante bonifico/assegno.

## 4 - LE INDENNITÀ DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere **indennità di carica** a chi riveste un ruolo elettivo, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto. **È altresì preclusa la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche**, salvo che il sodalizio non sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle Onlus. A prevederlo è l'art.6 del DL 78/2010.

Detta indennità si qualifica, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e risulta pertanto soggetto al regime (fiscale,

previdenziale ed assicurativo) previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

In alcuni contesti associativi ai componenti il Consiglio Direttivo sono riconosciuti compensi sportivi e non indennità di carica. È essenziale che detti emolumenti ineriscano effettivamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e non siano invece erogati come compenso per l'attività prestata in qualità di componenti l'organo direttivo, atteso il diverso regime fiscale e previdenziale di queste due tipologie di collaborazione.

## 5 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda della tipologia di collaborazioni di cui l'associazione beneficia.

Volendo semplificare una materia complessa, la sicurezza nei luoghi di lavoro impone anche alle associazioni l'obbligo di:

1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
2. garantire una corretta informazione sui rischi;
3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (*responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso*) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (*come definita dal nuovo Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011*).

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali accessori, collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (*in questo caso solo se prestano l'attività nel luogo di lavoro del committente*), si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga esclusivamente della collaborazione di:

1. lavoratori autonomi (intendendo tali solo i titolari di partita iva ed i lavoratori occasionali),
2. volontari e
3. percettori compensi sportivi (*alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella risposta al quesito del 1 settembre 2010 inserito nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale*),

gli adempimenti diventano invece i seguenti:

- a) i collaboratori sono chiamati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del Testo Unico, a munirsi di dispositivi di protezione individuale e ad utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (*rientrano tra questi, a titolo esemplificativo, le scarpe anti infortunio*), nonché dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto;
- b) l'associazione dovrà fornire ai collaboratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e, con riferimento ai soli lavoratori autonomi, dovrà valutare "*l'idoneità tecnico-professionale*" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in ogni caso in capo alle associazioni il dovere di assicurare la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo dove viene svolta l'attività. Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza sarà assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (*in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010*).

Considerata poi la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro, occorrerà inoltre tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.

## Capitolo IV

# La legge sulla privacy

### 1 - ADEMPIMENTI

La normativa in materia di privacy (Dlgs 30 giugno 2003, n.196) impone, in capo a chi tratta dati personali, l'adempimento dei seguenti oneri tra i quali non spicca più, come misura di

sicurezza, la predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza e la formazione obbligatoria degli operatori:

ADEMPIMENTO	ESONERO O SEMPLIFICAZIONE	RIFERIMENTO
Informare l'interessato delle finalità del trattamento dei dati personali e delle modalità di effettuazione del medesimo	Non necessariamente per iscritto	Ex art.13 Dlgs 196/2003
Acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati	È obbligatoria: A) quando l'associazione tratta dati sanitari (leggasi certificato medico); B) quando l'associazione comunica o diffonde all'esterno i dati dei propri associati.	ex art. 23 - 24 del Dlgs 196/2003
Notificare al Garante il trattamento dei dati	Le associazioni sportive dilettantistiche non sono chiamate ad espletare tale adempimento a meno che non trattino "dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica" (es: associazione sportiva che opera nel settore del disagio mentale e che tratta i dati attinenti la sfera psichica dei relativi soci).	Ex art. 37 del Dlgs 196/2003
Adottare misure minime di sicurezza	Diversificate a seconda che il trattamento avvenga solo per via cartacea o anche per via telematica: si rinvia pertanto al par.2	Ex art. 33 e 36 del Dlgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003

### 2 - MISURE MINIME DI SICUREZZA

#### (ART. 33 E 36 DEL DLGS 196/2003 E ALLEGATO B AL DLGS 196/2003)

Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33 - 36 del codice) prevede la realizzazione dei seguenti adempimenti, differenziati a seconda che i dati siano trattati esclusivamente su supporto cartaceo o anche con supporto informatico.

#### 2.1. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI SOLO SU SUPPORTO CARTACEO.

##### A. Il sistema di autorizzazione.

Non tutti i soci/collaboratori possono accedere indiscriminatamente ai dati personali trattati dall'associazione. Sarà infatti necessario incaricare le persone al trattamento di determinati dati (es: autorizzazione al trattamento dei dati relativi al tesseramento o autorizzazione al trattamento dei dati dei minori che partecipano al centro ricreativo estivo organizzato dall'associazione).

I profili di autorizzazione potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

##### B. La custodia dei dati personali.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo.

#### 2.2. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

L'associazione sportiva che si avvale di computer, è chiamata ad espletare oltre agli adempimenti sopra indicati anche i seguenti.

##### A. Ad ogni incaricato la sua password di accesso.

È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi (tre mesi se il trattamento riguarda dati sensibili e giudiziari). La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali.

##### B. Il salvataggio

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

##### C. Le tutele per i dati sensibili o giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.



# La Legge sulla privacy

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. Sono adottate inoltre idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi certi, compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

## **D. La nomina dell'amministratore di sistema.**

L'amministratore di sistema è il "soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione", ossia chi, in ambito informatico, si occupa della

gestione e manutenzione dei computer, ivi inclusi quanti si occupano del salvataggio dei dati (backup/recovery), dell'organizzazione dei flussi di rete, della gestione dei supporti di memorizzazione e della manutenzione hardware. Il responsabile del trattamento dovrà designare il (o gli) amministratori di sistema individualmente, specificando gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Il responsabile del trattamento dovrà inoltre verificare, almeno annualmente, l'operato degli amministratori di sistema e dovranno essere adottati dei sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

Capitolo V

# Imposta sugli intrattenimenti, attività spettacolistiche e diritto d'autore

Le associazioni sportive organizzano attività in relazione alle quali può sorgere l'onere di versare l'imposta sugli intrattenimenti o/ l'obbligo di versare il diritto d'autore, di competenza quest'ultimo della SIAE.

## 1 - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

L'imposta sugli intrattenimenti, di cui al Decreto Legislativo 60/1999, trova applicazione in contesti associativi con riferimento all'utilizzo di determinati giochi ed alle attività di intrattenimento.

### 1.1 GIOCHI E ISI

All'interno delle associazioni sportive possono essere presenti giochi come biliardi o bowling. Nel caso in cui l'utilizzo di questi giochi **sia consentito ai soci a titolo gratuito e sia strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva, anche in fase di**

**allenamento, l'imposta non è dovuta** (in tal senso Circolare del Ministero della Finanze n.247/1999).

In caso contrario è necessario calcolare l'imposta che – per il bowling – sarà quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (in tal senso Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24 del 5/02/2003) mentre per i seguenti giochi viene applicata l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010 e valevoli anche per gli anni successivi (come previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel Decreto 10 marzo 2010).

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare
<b>Categoria AM1</b> (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 3.800,00	€ 304,00
<b>Categoria AM2</b> (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
<b>Categoria AM3</b> (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
<b>Categoria AM4</b> (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari)	€ 1.090,00	€ 87,20
<b>Categoria AM5</b> (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari)	€ 520,00	€ 41,60
<b>Categoria AM6</b> (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e similari)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta dovrà essere liquidata in un'unica soluzione entro il 16 marzo o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.

L'associazione sarà inoltre tenuta a versare l'IVA qualora acconsenta, a non soci, l'utilizzo di detti apparecchi. In questo caso l'associazione potrà optare tra due regimi alternativi:

- versare anticipatamente l'IVA calcolata nella misura del 21% dell'imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso, e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell'IVA effettivamente introitata (ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

L'IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729 se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di

riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.

Si ricorda, infine, che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale del sodalizio. L'Amministrazione, verificato l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello, rilascia per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento sulla quale risulterà la denominazione del gestore, il relativo codice fiscale; la sede legale della società o ditta dichiarata; la categoria di appartenenza dell'apparecchio e l'ammontare dell'imponibile e del tributo assoluto. Detta quietanza deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti. Nelle more del rilascio della quietanza e' esibita agli organi accertatori copia del modello di dichiarazione inviato all'Amministrazione. Rimangono esclusi dall'ISI gli apparecchi del c.d. gioco lecito (ex art.110 comma 6° TULPS) e cioè quelli che prevedono la vincita di denaro e che devono essere collegati ad una rete telematica

(video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti trova applicazione un'altra imposta - il PREU - e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l'iscrizione nell'"Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro".

## 1.2 ESECUZIONI MUSICALI ED ISI

L'imposta sugli intrattenimenti si applica anche con riferimento alla musica fatta eccezione per i concerti musicali, vocali e strumentali, nel qual caso si applica esclusivamente l'iva al 10% (ex Tab. A - parte III n°123 DPR 633/1972) in quanto qualificata come attività spettacolistica e non di intrattenimento.

Negli altri casi, ossia per esecuzioni musicali diverse, intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario di apertura, si applica l'imposta sugli intrattenimenti, calcolata nella misura del 16%.

La base imponibile ISI è costituita dalla somma di titoli di accesso, aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico, corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte, abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e contributi da chiunque erogati. Nel caso in cui l'attività sia rivolta solo ai soci, l'imponibile sarà invece costituito dal totale delle quote associative - se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività - oppure parte delle quote riferibile all'attività soggetta ISI, qualora l'ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art.3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal DLgs 60/1999).

I corrispettivi percepiti non da soci - o anche da soci quando l'attività non rientri tra quelle istituzionali del sodalizio - saranno altresì soggetti ad iva con applicazione dell'aliquota del 21%.

## 1.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

Rientrano nelle attività di spettacolo quelle indicate dall'Allegato B, Tabella C, del DLgs 60/1999, che impongono agli organiz-

zatori l'espletamento di alcuni adempimenti, tra cui:

1) adozione di un sistema di biglietteria automatizzata obbligatoria per chiunque organizza abitualmente (con continuità o cadenza periodica es: in certi periodi dell'anno) le attività spettacolistiche salvo che non sia soggetto esonerato.

Rientrano tra i soggetti esonerati anche le associazioni sportive dilettantistiche (DPR 69/2002), con esclusivo riferimento all'organizzazione di manifestazioni/spettacoli sportivi. In questo caso le associazioni sportive dovranno:

- dotarsi dei prospetti Mod. SD/1, Mod. SD/2, Mod. SD/3;
- recarsi presso l'ufficio SIAE per fare apporre il relativo contrassegno sui prospetti;
- rilasciare il biglietto o l'abbonamento al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso;
- documentare il rilascio di titoli di ingresso relativi alla singola manifestazione (Mod. SD/1);
- documentare - mensilmente - il rilascio degli abbonamenti (Mod. SD/2);
- documentare le rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico alla fine dell'esercizio sociale (Mod. SD/3);

2) applicare l'IVA sui corrispettivi derivanti dall'attività di spettacolo (quando l'attività sia rivolta a non soci o quando sia rivolta anche a soci ma non rientri tra le finalità del sodalizio). L'aliquota IVA è pari al 21% salvo che nei seguenti casi, soggetti all'aliquota del 10%:

- spettacoli sportivi con biglietto di ingresso di importo netto inferiore a € 12,91 (ex art.6 della legge 13/05/1999 n. 133, comma 11);
- attività di spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (ex Tabella A - parte III n°123 DPR 633/1972).

L'attività spettacolistica non è soggetta all'imposta sugli intrattenimenti.

## 2 - DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

L'utilizzo - a titolo non individuale - della musica comporta l'onere di versare il diritto d'autore e l'onere di versare i c.d. diritti connessi. Non si tratta in questo caso di una imposta ma di un credito che vantano gli autori dell'opera musicale - tutelati dalla SIAE nella relativa riscossione - ed i diritti del produttore (che agisce anche nell'interesse degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione) - tutelati da diversi mandatarî tra cui la SCF.

Sia il diritto d'autore che i diritti connessi sono stati disciplinati dalla Legge sul diritto d'autore.

Per la quantificazione del diritto d'autore, le associazioni affiliate UISP possono richiedere l'applicazione della Convenzione SIAE/Associazione, sottoscritta anche dalla UISP, il cui testo è reperibile sul sito [www.uisp.it](http://www.uisp.it) in servizio ai soci/servizio consulenze. La convenzione prevede la sottoscrizione di un abbonamento annuale con liquidazione del dovuto entro la fine di febbraio. Ai fini dell'applicazione della Convenzione è necessario presentare il documento di affiliazione UISP all'ufficio SIAE territorialmente competente.

Per quanto riguarda invece i diritti connessi, questi sono riconosciuti anche nelle ipotesi in cui l'utilizzazione della musica avvenga senza scopo di lucro (ex art. 73bis della L.633/1942). Ciò significa che è necessario pagare questi diritti anche nel caso in cui si utilizzi la musica come sottofondo nella sede

dell'associazione e tali diritti, si ribadisce, sono ulteriori rispetto a quelli che vengono versati come diritti d'autore alla SIAE.

Sulla questione diritti connessi ai diritti d'autore sono da registrare due orientamenti contrapposti: uno teso a riconoscere il ruolo dei mandatarî (come S.C.F.) quale soggetto portatore di interessi diffusi tra i discografici e, pertanto, a riconoscere il diritto a percepire il c.d. equo compenso per l'impiego dei supporti fonografici; l'altro, invece, contesta a S.C.F. ogni legittimità in tal senso.

La seconda posizione si fonda sulle circostanze che manca, ad oggi, il provvedimento di quantificazioni del compenso per l'utilizzo a scopi non lucrativi (il DPCM 1/9/1975 ed il DPCM 15/7/1976 lo hanno definito esclusivamente in relazione all'utilizzo a scopi di lucro). La mancata emanazione di tale regolamento non consente la determinazione del compenso, né le modalità di riscossione e ripartizione. Ne consegue che la stipula di accordi fra le parti interessate non può ritenersi obbligatoria, e, anche se effettuata, non può in alcun caso avere effetto "erga-omnes". L'applicazione analogica di quanto previsto nel caso di utilizzo a fini di lucro non risulta neanche percorribile considerato che l'importo è calcolato in percentuale sulle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo.

## Capitolo VI

# Tutela sanitaria

## DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

**Il Consiglio Nazionale Uisp, riunito in Firenze, il 18 giugno 2011, all'unanimità approva l'integrazione alla delibera sulla tutela sanitaria, assunta in data 10 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni, come segue:**

*Il Consiglio Nazionale dell'Uisp, riunito in Firenze, l'11 e 12 giugno 2010, nel ribadire le posizioni assunte con le proprie delibere del 25/10/1983, del 28/11/1993, del 21/10/1995, del 22/23 Gennaio 2005 e del 10 giugno 2006;*

### RILEVATO

*come l'attuale normativa in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva abbia dimostrato tutti i limiti previsti, determinando un indirizzo prevalentemente medico – legale e relegando invece in secondo piano quello preventivo ed educativo;*

### CONSIDERATO

*che la diffusione dello sport per tutti, nelle diverse pratiche centrate sul soggetto, rende inefficaci le tradizionali codificazioni e che le connessioni oggettive rendono impossibile separare attività motorie e sport;*

### RITENENDO

*che un'adeguata tutela dei praticanti si debba fondare sulla prevenzione del rischio individuale e non su inefficaci tipologie standard;*

### RILEVA

*come le trasformazioni dello sport e della sanità richiedano ormai una revisione radicale della normativa e non più solo adeguamenti parziali;*

### AUSPICA

*una sollecita revisione della normativa vigente. Pur sottolineando come la distinzione tra attività agonistica e non agonistica, in assenza di parametri sanitari certi, contrasti con l'impostazione suddetta, nel rispetto della normativa vigente, a parziale modifica delle delibere precedenti,*

### DICHIARA E STABILISCE

#### Attività non agonistiche

- 1) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività motorie organizzate dalla Uisp, di formazione (es: centri di formazione fisico sportiva, centri sport gioco avventura) e di mantenimento (es: centri benessere, di ginnastica libera, greensport);
- 2) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività organizzate dalla Lega Acquaviva, Lega Attività Equestri, dalla Lega Montagna, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente alla attività giovanile organizzata in campionati under 13, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali nei settori

bocchetta, braccio di ferro, capoeira, corsa delle carrette, lancio del formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone e tiro alla fune, e dalla Lega Tennis per quanto concerne i campionati individuali ed a squadre classificati e mai classificati, i circuiti di tornei individuali ed a squadre non classificati e mai classificati, la rassegna scuole non classificati e mai classificati ed i tornei non classificati e mai classificati, Lega Vela, limitatamente alle attività giovanili organizzate in campionati Under 16 e alle attività di wind surf e kite surf che non rientrano nell'ambito delle attività promozionali e ricreative e delle attività agonistiche.

#### Attività promozionali e ricreative

1) Sono considerate attività promozionali e ricreative, quindi escluse dall'obbligo della certificazione, tutte le attività del motociclismo a carattere sociale come motoraduni, motoconcentrazioni, rievocazioni storiche, manifestazioni con finalità ludiche (a titolo non esaustivo sagre, feste dello sport e simili) quelle organizzate dal Coordinamento Biliardo, dalla Lega Bocce, dalla Lega Danza, limitatamente a quelle previste nella Danza per tutti, dalla Lega Scacchi, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente all'attività torneistica promozionale, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali, nei settori non elencati nel punto 2 ("Attività non agonistiche") e dall'Area Anziani in movimento (in merito all'attività promossa e organizzata nell'ambito dell'Area Anziani la scelta approvata nella presente delibera è subordinata al parere pro-veritate richiesto al Ministero della Salute), le attività organizzate dalla Lega Vela a carattere sociale, quali, a titolo esemplificativo, raduni, veleggiate, regate con barche storiche o da lavoro, crociere, manifestazioni con finalità ludiche, le manifestazioni e le iniziative occasionali e di invito/primo approccio allo sport (es. prova la vela, prova il wind surf), i corsi di vela e gli appuntamenti di aggiornamento e di formazione.

2) Sono altresì considerate attività promozionali e ricreative le manifestazioni e le iniziative occasionali (es: Bicincittà, Vivincittà, limitatamente alla non competitiva, Giocagin, Sport in Piazza, Neveuisp, Summerbasket, circuiti tre contro tre, invito al tennis) e di invito/primo approccio allo sport (es: prova lo sport, iniziative verdeazzurro).

#### Attività agonistiche

Sono considerate attività "agonistiche" le seguenti attività organizzate dalle Leghe, dalle Aree e dai Coordinamenti Uisp, relativamente ai campionati ufficiali, che rivestono quindi "caratteri di continuità e/o sistematicità (Circolare Ministro Sanità n.7 del 31 gennaio 1983), con conseguente esclusione delle manifestazioni a carattere saltuario.

**Tabella A**

AUTOMOBILISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche (non costituiscono attività agonistica manifestazioni proprie dell'automobilismo quali raduni, autoconcentrazioni, gimkane e simili).
MOTOCICLISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche.

**Tabella B**

ATLETICA	Tutte le manifestazioni agonistiche a partire dalla categoria cadetti.
ATTIVITA' SUBACQUEE	Tutte le attività.
CALCIO	Le manifestazioni di carattere ufficiale delle categorie "uomini dai 16 anni in poi", "donne dai 14 in poi" e "giovani dai 12 ai 16 anni".
CICLISMO	Tutte le manifestazioni competitive.
DANZA SPORTIVA	Le manifestazioni di danza acrobatica
DISCIPLINE ORIENTALI	Tutte le manifestazioni agonistiche delle arti marziali delle categorie: speranze, cadetti, junior e senior.
GINNASTICA	I campionati e trofei ufficiali di tutti i settori e categorie ad ogni livello.
NUOTO	Tutte le manifestazioni agonistiche
PALLACANESTRO	L'attività giovanile organizzata in campionati over 13 e l'attività senior organizzata in campionati.
PALLAVOLO	I campionati a partire dalle categorie superiori ai 16 anni.
PATTINAGGIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
SCI	I campionati nazionali e regionali.
SPORT DEL GHIACCIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
TENNIS	I campionati individuali ed a squadre open, i circuiti di tornei individuali ed a squadre open.
VELA	Tutte le regate nazionali. Le regate di vela, wind surf e kite surf organizzate dalla Lega Vela, relativamente ai campionati ufficiali.

## Discipline non contemplate

Per le attività e discipline non contemplate nel precedente elenco valgono le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali competenti.

L'Uisp si riserva di stabilire e comunicare le norme relative alla attività svolte dalle Leghe, Aree e Coordinamenti di nuova costituzione, per le quali verrà, comunque, inizialmente richiesta la certificazione per la pratica di attività sportive non agonistiche.

## Indicazioni relative agli ufficiali di gara

In riferimento alla categoria degli arbitri e giudici di gara, per la Uisp associati con la tessera D, si richiede, fatta eccezione per le attività di segretario e giudice di gara dell'Uisp Lega pattinaggio (escluso hockey) e le attività di direttore e commissario di gara, commissario di percorso, responsabile di Lega "R.d.L.", segretario e giudice di gara dell'Uisp Lega Motociclismo, per la tutela del socio e per le coperture assicurative, il possesso almeno del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline ed attività organizzate che richiedano la presenza di arbitri e giudici.

Poiché risulta evidente come la differenza di prestazione

atletica tra disciplina e disciplina renda difficile una normativa generale dettagliata scollegata dalle singole attività, si demanda alle singole Leghe, Aree e Coordinamenti la segnalazione dei casi nei quali sia necessaria la richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il Consiglio nazionale provvederà alla ratifica di tali provvedimenti.

Nello specifico ed in merito alle certificazioni di idoneità degli arbitri di calcio, è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le attività di calcio a 5, a 7 ed a 8.

Si raccomanda, altresì, a tutte le realtà territoriali che ne hanno le condizioni, di favorire, a maggiore tutela dell'arbitro, anche in questi casi la certificazione di tipo agonistico.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è, per contro, richiesto agli arbitri che operano nelle altre categorie organizzate dalla Lega.

Per la sola attività di guardalinee è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Per lo svolgimento dell'attività arbitrale nella Pallacanestro è, invece, richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.